



SETTORE

SANZIONI

**VOLUNTARY DISCLOSURE: PRONTO  
IL FAC-SIMILE DELL'AUTORIZZAZIONE  
AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI**

RIFERIMENTI

- DL n. 167/90
- Legge n. 186/2014
- Circolare Agenzia Entrate 13.3.2015, n. 10/E
- Comunicato stampa Agenzia Entrate 21.5.2015
- Informative SEAC 20.3.2015, nn. 86 e 87, 23.3.2015, n. 88, 24.3.2015 n. 89 e 25.3.2015, n. 91

IN SINTESI

*Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il fac-simile dell'autorizzazione, c.d. "waiver", che i soggetti che intendono avvalersi della voluntary disclosure devono rilasciare agli intermediari finanziari esteri a fine di rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati / informazioni riguardanti le attività oggetto di emersione.*

*In particolare con la predetta autorizzazione il soggetto interessato a regolarizzare la propria posizione, pur non trasferendo le attività finanziarie in Italia o in uno Stato UE o aderente allo SEE, potrà beneficiare della riduzione alla metà delle sanzioni. Inoltre, nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute o trasferite in Svizzera, Liechtenstein o nel Principato di Monaco (Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni) non trova applicazione il raddoppio dei termini di accertamento.*

SERVIZI COLLEGATI

Settimana  
Professionale

SCHEDE OPERATIVE fisco



Come noto a seguito dell'introduzione al DL n. 167/90 degli artt. da 5-quater a 5-septies, è stata introdotta la disciplina della "voluntary disclosure", che consente la regolarizzazione delle violazioni, commesse fino al 30.9.2014, relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero, nonché delle violazioni "domestiche" che non hanno comportato il trasferimento o la costituzione di somme fuori dall'Italia (Informativa SEAC 20.3.2015, nn. 86 e 87 e 23.3.2015, n. 88).

A tal fine, a seguito della presentazione all'Agenzia delle Entrate della specifica istanza (Informativa SEAC 24.3.2015, n. 89) entro il 30.9.2015, al soggetto interessato è richiesto il pagamento delle imposte dovute per le annualità ancora "aperte" beneficiando:

- della non punibilità per una serie di reati tributari;
- della riduzione delle sanzioni, differenziata a seconda dello Stato in cui le attività sono detenute, dell'"anzianità" delle stesse e del comportamento "trasparente" del contribuente.

A tal fine assume particolare rilevanza il **rilascio all'intermediario estero**, da parte del soggetto che intende avvalersi della procedura in esame, **dell'autorizzazione (c.d. "waiver") a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati e le informazioni concernenti le attività** che formano oggetto della regolarizzazione.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 21.5.2015, ha annunciato la disponibilità della versione definitiva del **fac-simile** dell'autorizzazione in esame e le relative istruzioni (in allegato).

<b>Procedura</b>	<p>L'autorizzazione va:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rilasciata all'intermediario estero presso il quale le attività finanziarie si trovano al momento della presentazione dell'istanza o presso il quale verranno trasferite prima del perfezionamento della procedura;</li> <li>• controfirmata dall'intermediario stesso in originale e presentata al competente Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate.</li> </ul> <p> Nella Circolare 13.3.2015, n. 10/E l'Agenzia precisa che l'autorizzazione va allegata "alla richiesta di collaborazione volontaria".</p>
<b>Termine di efficacia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di estinzione della relazione bancaria, ovvero se anteriore, data di attuazione degli accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni tra lo Stato dell'intermediario finanziario e l'Italia;</li> <li>• effettiva attuazione tra lo Stato dell'intermediario finanziario e l'Italia di uno strumento giuridico conforme allo standard OCSE in materia di scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari;</li> <li>• per le attività detenute / trasferite in Svizzera, Liechtenstein e nel Principato di Monaco, entrata in vigore degli accordi in materia di scambio di informazioni firmati con l'Italia rispettivamente il 23.2, 26.2 e 2.3.2015, o, se anteriore, con la concreta attuazione dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.</li> </ul>
<b>Vantaggi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione alla metà del minimo edittale delle sanzioni per le violazioni degli obblighi dichiarativi ex art. 4, DL n. 167/90, anche nel caso in cui le attività finanziarie oggetto della voluntary disclosure siano mantenute / trasferite presso un intermediario fuori dall'Italia o da uno Stato UE / aderente allo SEE;</li> <li>• inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento ex artt. 12, commi 2-bis e 12-ter, DL n. 78/2009, nel caso in cui le attività finanziarie continuino ad essere detenute / vengano trasferite in Svizzera, Liechtenstein o nel Principato di Monaco.</li> </ul>
<b>Struttura</b>	<p>L'autorizzazione si compone di 2 parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prima, da compilare da parte del contribuente e indirizzata all'intermediario estero;</li> <li>• la seconda, da compilare a cura dell'intermediario, con la dichiarazione di accettazione dell'autorizzazione richiesta dal cliente.</li> </ul>

## PARTE PRIMA

Spett. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (1)

**Oggetto: Autorizzazione alla trasmissione della documentazione e al rilascio di informazioni all'Agenzia delle Entrate italiana di dati concernenti le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria (legge 15 dicembre 2014, n. 186)**

Dati identificativi della relazione bancaria	Tipo relazione bancaria: _____ (2)
	Numero e/o altro elemento identificativo della relazione: _____ (3)
	Intestatario: _____ (4)
	Beneficiario economico effettivo: _____ (5)
	Intermediario presso il quale è radicata la relazione: _____ (6)
	Filiale o agenzia dell'intermediario presso cui è accesa la relazione: _____ (7)
	Data di apertura della relazione: _____ (8)
	Composizione della relazione: _____ (9)
	Persone delegate e/o alle quali sono state rilasciate procure: _____ (10)
	Contribuenti collegati alla relazione: _____ (11)

Il/la/i sottoscritto/a/i \_\_\_\_\_ (12) nella sua/loro qualità di \_\_\_\_\_ (13) autorizza/no irrevocabilmente l'intermediario finanziario in indirizzo, presso il quale la relazione bancaria sopra identificata è attualmente detenuta, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate italiana, su esplicita richiesta di quest'ultima, i documenti, compresi quelli presenti sui sistemi informatici dell'intermediario e le informazioni sulle operazioni che sono state o che saranno effettuate sulla citata relazione bancaria, esonerando il medesimo intermediario finanziario dal rispetto dei vincoli derivanti dal segreto bancario e da ogni obbligo di confidenzialità anche derivante dalla normativa domestica sulla privacy.

La presente autorizzazione ha per oggetto i documenti e le informazioni detenute da codesto intermediario con riferimento alla relazione bancaria sopra identificata ed alle operazioni intercorrenti sulla medesima nel periodo dal \_\_\_\_\_ (14) fino alla data di estinzione della relazione o, se anteriore, fino alla data di attuazione di accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni, in merito alla relazione in oggetto, tra lo Stato di stabilimento di codesto intermediario e l'Italia, ai sensi dell'articolo 26 del Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni ovvero fino alla data di effettiva attuazione, tra i due Stati, di uno strumento giuridico conforme allo standard OCSE in materia di scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari.

Questa autorizzazione perde efficacia automaticamente con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Confederazione Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015 per le operazioni intervenute dopo tale data ovvero, se anteriore all'entrata in vigore del predetto Protocollo, con l'effettiva attuazione, tra Svizzera e Italia, di uno strumento giuridico conforme allo standard OCSE in materia di scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari (15).

Questa autorizzazione perde efficacia automaticamente con l'entrata in vigore dell'Accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali e relativo Protocollo aggiuntivo tra l'Italia e il Principato del Liechtenstein firmato in data 26 febbraio 2015 per le operazioni intervenute dopo tale data ovvero, se anteriore all'entrata in vigore del predetto Accordo, con l'effettiva attuazione, tra Liechtenstein e Italia, di uno strumento giuridico conforme allo standard OCSE in materia di scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari (16).

Questa autorizzazione perde efficacia automaticamente con l'entrata in vigore dell'Accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali e relativo Protocollo aggiuntivo tra l'Italia e il Principato di Monaco, firmato in data 2 marzo 2015 per le operazioni intervenute dopo tale data ovvero, se anteriore all'entrata in vigore del predetto Accordo, con l'effettiva attuazione, tra Monaco e Italia, di uno strumento giuridico conforme allo standard OCSE in materia di scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari (17).

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (18)

\_\_\_\_\_ (19)

## PARTE SECONDA

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_ (20) nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (21) dichiara di aver preso visione dell'autorizzazione rilasciata da \_\_\_\_\_ (22) nella PARTE PRIMA del presente atto e impegna l'intermediario finanziario rappresentato a trasmettere la copia dei documenti e a rilasciare le informazioni di cui all'autorizzazione e relative alla relazione bancaria i cui estremi sono individuati nell'oggetto della stessa, precisamente nella sezione *Dati identificativi della relazione*, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate italiana che ne farà richiesta.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che :

- l'Autorizzazione è irrevocabile;
- l'Agenzia delle Entrate italiana può richiedere anche dopo l'estinzione della relazione la trasmissione dei documenti e il rilascio delle informazioni con riferimento alle operazioni intercorse fino a tale data;
- le richieste dell'Agenzia delle Entrate italiana dovranno essere soddisfatte nel più breve tempo possibile.

Le richieste dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere inoltrate a \_\_\_\_\_ (23).

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (24)

\_\_\_\_\_ (25)



**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FAC-SIMILE DELL'AUTORIZZAZIONE  
DA RILASCIARE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI A TRASMETTERE  
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ITALIANA RICHIEDENTE  
TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ OGGETTO  
DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA**

(LEGGE 15 DICEMBRE 2014, N. 186)

**PARTE PRIMA**

Nel **campo 1**, indicare i dati identificativi ed il recapito dell'intermediario finanziario estero destinatario del presente modello;

nella sezione **Dati identificativi della relazione bancaria**, indicare:

- nel **campo 2**, il tipo di relazione bancaria per la quale si intende rilasciare l'autorizzazione. Ad esempio: relazione bancaria complessa, semplice conto corrente, singola rubrica di un conto fiduciario ecc.;
- nel **campo 3**, il numero o l'identificativo della relazione bancaria ovvero i numeri, gli identificativi e le denominazioni indicate negli atti di disposizione dei fondi;
- nel **campo 4**, i dati identificativi del soggetto al quale la relazione bancaria è intestata formalmente. Nel caso in cui la relazione bancaria sia intestata ad una società interposta, deve essere indicata la denominazione, la sede, il numero di registrazione nel registro delle imprese della società nonché i dati identificativi completi del suo rappresentante o del suo procuratore generale o speciale che può gestire il rapporto;
- nel **campo 5**, i dati identificativi del soggetto beneficiario economico effettivo ovvero della persona alla quale è effettivamente riconducibile la relazione bancaria;
- nel **campo 6**, i dati identificativi dell'intermediario presso il quale è radicata la relazione bancaria;
- nel **campo 7**, i dati identificativi della filiale o dell'agenzia dell'intermediario presso cui è accesa la relazione bancaria;
- nel **campo 8**, la data di apertura della relazione bancaria;
- nel **campo 9**, la composizione della relazione bancaria. Ad esempio deve essere specificato se si tratta di un conto corrente multi-valuta con associato deposito titoli;
- nel **campo 10**, i dati identificativi dei procuratori o dei soggetti delegati ad operare specificando se si tratta di deleghe o procure a termine.  
Se tali soggetti risultano cessati dalla carica, a fianco dei dati di ciascuno di essi inserire anche il periodo di validità della delega o della procura.  
Non vanno inseriti i delegati e i procuratori che sono cessati dalla carica nei periodi d'imposta per i quali è decaduta la potestà di contestazione delle violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale;
- nel **campo 11**, i dati identificativi dei contribuenti che intendono accedere alla procedura ovvero che sono interessati a produrre l'autorizzazione nel corso della procedura di collaborazione volontaria per poter usufruire dei relativi benefici.

Successivamente, nel testo della autorizzazione, indicare nei **campi 12 e 13**; rispettivamente, i dati identificativi e la/e qualifica/he del/i soggetto/i che rilascia/no l'autorizzazione. Si precisa che, affinché l'autorizzazione sia efficace, deve essere rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno il potere giuridico per farlo.

Nell'autorizzazione deve essere specificato il periodo di validità. In particolare, nel **campo 14**, indicare il termine dal quale decorre tale periodo temporale.

Tale termine è identificato nella più recente delle seguenti date:

- primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello più recente oggetto di collaborazione volontaria;
- data di trasferimento delle attività finanziarie oggetto di emersione attraverso la procedura volontaria nella relazione bancaria;
- data di accensione della relazione bancaria.

Le **clausole 15, 16 e 17** sono da utilizzare in alternativa se le attività sono detenute presso un intermediario localizzato rispettivamente in Svizzera, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco.

Infine, nei **campi 18 e 19**, indicare luogo e data di rilascio della autorizzazione e sottoscrizione del/i soggetto/i che rilascia/no l'autorizzazione.

## PARTE SECONDA

Nei **campi 20 e 21** indicare, rispettivamente, i dati identificativi e la qualifica del soggetto che accetta l'autorizzazione.

Nel **campo 22**, indicare i dati identificativi del/i soggetto/i che rilascia/no l'autorizzazione.

Nel **campo 23**, indicare il recapito presso il quale l'Agenzia delle Entrate potrà inviare le richieste specificando anche un indirizzo di posta elettronica.

Nel **campo 24**, indicare luogo e data della sottoscrizione.

Nel **campo 25** deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che accetta l'autorizzazione e il timbro dell'intermediario finanziario.

L'autorizzazione è irrevocabile e deve recare l'indicazione dello specifico oggetto della stessa. Deve essere chiaramente indicato che l'intermediario al quale l'autorizzazione è rilasciata è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate che ne fa richiesta, i documenti, compresi quelli conservati su supporti informatici, e le informazioni che riguardano le operazioni che sono state o saranno poste in essere sulla relazione bancaria.

■



### UNICO 2015 IMPRESE INDIVIDUALI ED ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Cod. 06FX780 – € 32,00 (Iva inclusa)

Disponibile su [SHOP.SEAC.IT](http://SHOP.SEAC.IT)  
anche in formato [eBook](#)